

Sentenza 145/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott. Tammaro Maiello	Presidente
dott.ssa Paola Briguori	Consigliere
dott.ssa Oriella Martorana	Consigliere
dott.ssa Carola Corrado	Primo referendario relatore
dott.ssa Flavia D'Oro	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei giudizi di appello in materia di responsabilità, iscritti al n. **60018** del registro di segreteria, promosso da:

xx, nato xx e residente in xx, c.f. xx, rappresentato e difeso nel presente procedimento in grado d'appello dall'Avv. Leonello Brocchi (pec: avv.leobrocchi@legalmail.it; fax 06 92912341; c.f. BRCLLL62A02G482V), elettivamente domiciliato presso il difensore in Roma, Piazza del Popolo n. 18, domicilio telematico per le notificazioni e comunicazioni: avv.leobrocchi@legalmail.it;

- appellante principale -

xx , C.F. xx, nato il xx a xx e residente in xx, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Stefano Rossi, C.F. RSSSFN46R29A345W, e dall'Avv. Vincenzo Salvi, C.F. SLVVCN64C16A462C, e presso lo Studio di

quest'ultimo, in L'Aquila, Via Francesco Paolo Tosti n. 40/E, elettivamente domiciliato, i quali dichiarano che potranno essere loro effettuate le comunicazioni, quanto al primo, all'indirizzo PEC stefano.rossi@pecordineavvocatilaquila.it o al seguente numero di fax 0862.25609, quanto al secondo all'indirizzo PEC vincenzo.salvi@pecordineavvocatilaquila.it o al eseguente numero di fax 0862.411061

- appellante incidentale -

contro

- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per l'Abruzzo;

- Procura generale

appellate

avverso

la sentenza n. xx della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo, depositata in data 17 marzo 2022 e notificata il 21 marzo 2022

Visti gli atti d'appello;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza in data 11 settembre 2026, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Giuseppina Di Maro, - data per letta la relazione del relatore dott.ssa Carola Corrado con il consenso delle parti - l'avv. Fabio Cantaro, su delega dell'avv. Brocchi per l'appellante principale, l'avv. Leili Mazi, su delega degli avv.ti Rossi e Salvi per l'appellante incidentale, il rappresentante della Procura

generale nella persona del VPG Massimo Lupi.

Ritenuto in

F A T T O

1. Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo, convenuti in giudizio i sig.ri xx e xx nella qualità i primi di xx e il terzo quale xx, accoglieva parzialmente la domanda attorea, respingendola nei confronti del xx per il danno da conferimento di incarico di consulenza giuridica, respingendola nei confronti del xx e condannando per il resto il xx e il xx rispettivamente al pagamento di € 100.000,00 ed € 50.000,00, somme già comprensive di rivalutazione monetaria da maggiorare con gli interessi dalla data del deposito della sentenza.

La fattispecie aveva ad oggetto il conferimento di più incarichi difensivi conferiti a legale esterno dal xx pro tempore xx, nonché due incarichi difensivi sempre in favore del medesimo professionista conferiti dal xx p.t. xx ed altri due, infine, direttamente dal xx xx. Gli atti di conferimento non indicavano il compenso da corrispondere al difensore e non vi erano le attestazioni di congruità delle parcelle. Queste ultime risultavano tutte liquidate dal xx (per complessivi € 235.000,00) senza alcuna verifica dei presupposti per il conferimento dell'incarico.

Inoltre al medesimo legale esterno era reiterato nel triennio 2015-2017 un incarico di generica consulenza giuridica in favore dell'Università.

La Sezione territoriale della Corte dei conti per l'Abruzzo riteneva esente da responsabilità il xx con riferimento all'aver disposto, per brevi periodi temporali, due proroghe dell'incarico di consulenza giuridica, conferito prima della sua nomina come xx. Ciò in considerazione del fatto che si trattava di

una diversa e temporanea modalità di copertura di un compito utile, se non indispensabile, per l'Università, che poteva rientrare nella discrezionalità amministrativa dell'ente. Ed in ogni caso era ravvisata l'assenza di colpa grave.

Era ritenuto altresì esente da responsabilità anche il xx per il conferimento di due soli incarichi defensionali, trattandosi di provvedimenti assunti direttamente dal xx, nell'immediatezza delle udienze di discussione dei giudizi in cui era parte l'Università, in assenza del competente xx e nella considerazione che l'Avvocatura non era disponibile per ragioni organizzative a difendere l'Università e che lo stesso legale aveva seguito in prima persona le vicende giudiziarie. Inoltre, il contenzioso si era concluso con la vittoria dell'Università e la condanna delle controparti alle spese per importi di gran lunga superiori ai modesti compensi attribuiti al legale.

Con riferimento invece alla voce di danno relativa agli incarichi defensionali conferiti in violazione dell'obbligo di difesa delle Università da parte dell'Avvocatura dello Stato, il giudice di primo grado condivideva l'assunto della Procura in base al quale il ricorso al patrocinio dell'avvocatura da parte delle Università, seppur in talune pronunce giurisprudenziali definito come *"facoltativo"*, può essere derogato solo in presenza di situazioni eccezionali ed attivando una procedura che nella specie non risultava essere stata seguita. Pertanto, respinta l'eccezione di prescrizione e, con esercizio del potere riduttivo, xx e xx erano condannati al pagamento di una somma ridotta in favore dell'Università. Il primo era responsabile per il conferimento della maggior parte dei mandati defensionali, mentre il secondo aveva conferito due soli mandati quando era xx, ma era responsabile per la firma di tutti i mandati

di pagamento in favore dell'avvocato, emessi senza la doverosa verifica della legittimità del conferimento dell'incarico.

2. Avverso la suddetta sentenza era proposto appello dal dott. xx.

Il primo motivo d'impugnazione era rubricato "*Violazione ed erronea applicazione dell'art. 1, comma 2, Legge 14 gennaio 1994, n. 20. Persistente fondatezza dell'eccezione preliminare di prescrizione dell'azione di responsabilità erariale*".

La sentenza di primo grado era censurata per aver ritenuto che la prescrizione iniziasse a decorrere dalla data dei pagamenti degli incarichi, identificando il fatto dannoso nella concreta modificazione patrimoniale negativa ingiusta. E quindi era respinta la relativa eccezione perché l'invito a dedurre era stato notificato nel quinquennio decorrente dall'emissione dei mandati di pagamento in favore del legale.

Secondo l'appellante invece, non sussistendo un'ipotesi di doloso occultamento, l'esordio della prescrizione dovrebbe coincidere con il giorno di cessazione dall'incarico di xx del xx, ovvero il 26 settembre 2011. Infatti, vi sarebbero tre ragioni che deporrebbero in tal senso. La prima relativa al fatto che lo stesso non aveva liquidato, né disposto o autorizzato alcun mandato di pagamento in favore del legale.

La seconda relativa alla circostanza che, cessando dall'incarico di xx, non aveva più alcun *munus* per intervenire a prevenire le ipotesi di danno.

La terza relativa alla procedura di spesa nell'ambito delle Università, che non vedeva coinvolto lo stesso nelle fasi di liquidazione, ordinazione e pagamento, essendo intervenuto solo nella fase precedente alle suddette liquidazioni, secondo criteri tecnici e d'opportunità. E non potrebbe attribuirsi la

responsabilità impersonale per fatto di terzi. L'azione erariale sarebbe così prescritta nei suoi confronti.

Era indicata una parte rescissoria *ex* art. 342 c.p.c. in ordine alle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto da parte del giudice di primo grado.

Il secondo motivo d'appello era rubricato "• *Errato accertamento del danno erariale, sua erronea attribuzione e quantificazione.*

• *Violazione ed erronea applicazione dell'art. 1, comma 1-bis, Legge 14 gennaio 1994, n.20 ed insussistenza di idonei elementi di prova sotto il profilo del quantum debeatur*".

L'appellante principale riportava la parte di sentenza impugnata e riteneva che i principi richiamati non potessero giustificarne l'applicabilità al caso di specie, non sussistendo alcun presupposto per ritenere non legittima l'azione amministrativa. Rappresentava il fatto che la maggior parte degli incarichi conferiti riguardavano i contenziosi relativi alla tematica dell'accertamento e violazione da parte dello Stato dell'obbligo comunitario di remunerare i medici specializzandi. Nei relativi giudizi l'Avvocatura dello Stato difendeva le amministrazioni centrali e l'Ateneo aveva dovuto fare ricorso alla difesa attraverso un avvocato del libero foro, a causa del contrasto fra le posizioni difensive assunte dalle amministrazioni coinvolte, con conseguente conflitto di interesse.

Da qui l'*error in iudicando* perché anche la giurisprudenza richiamata ribadiva che la rappresentanza e la difesa delle Università era affidata all'Avvocatura, salvo il conflitto d'interessi.

Come secondo aspetto, l'appellante xx evidenziava di aver sempre, nell'esercizio delle sue funzioni, preventivamente interpellato l'Avvocatura

distrettuale dello Stato, tenendo conto della nota dell'Avvocatura generale del 9 agosto 2000 e del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità approvato dal medesimo Ateneo (e modificato ed integrato in data 17/05/2013), il cui art. 78, in tema di *Prestazioni d'opera*, sanciva la facoltà di affidare incarichi professionali (lettera c) *"di consulenza tecnica, scientifica, legale e fiscale che richiedano iscrizioni ad albi o comunque specifiche competenze nei casi in cui vi siano fondati motivi per non avvalersi del personale dell'Università"*.

Nell'ambito dell'Università vi era la carenza di avvocati iscritti al competente ordine professionale e di avvocati abilitati al patrocinio dinanzi l'autorità giudiziaria. E la magistratura amministrativa aveva ribadito con riferimento proprio all'Università "xx" la facoltatività del patrocinio dell'Ateneo da parte dell'Avvocatura dello Stato. Quindi il legittimo affidamento su tali pronunce escluderebbe il dolo e la colpa grave.

Peraltro, il Consiglio d'Amministrazione dell'Università xx aveva incaricato l'Avv. xx della consulenza legale a favore dell'Amministrazione universitaria, con deliberazione approvata il 27 giugno 2000, sulla base dell'*intuitus personae,* peraltro legittimamente consentito, quantomeno *ratione temporis*, dalla contenuta entità della controprestazione economica a carico dell'Università, senz'altro *sotto soglia* ai sensi della legislazione speciale all'epoca vigente (D. Lgs. n. 157/1995), e fermo restando che le prestazioni di lavoro autonomo intellettuale non potessero essere equiparate all'attività d'impresa.

Inoltre, tutte le delibere di incarico recavano il parere favorevole dell'Organo di revisione e controllo dell'Università, confermando il legittimo affidamento

sulla legalità dei provvedimenti in questione.

Come terzo aspetto il medesimo appellante principale evidenziava l'assenza di danno, in considerazione del fatto rilevato anche dal giudice di primo grado del non poter l'Avvocatura dello Stato fronteggiare, per problematiche organizzative, il contenzioso dell'università e le prestazioni del legale sarebbero sempre state rese. L'università sarebbe risultata sempre vittoriosa e nelle poche ipotesi di soccombenza, sarebbero state limitate le conseguenze negative.

Pertanto, l'ateneo non potrebbe ritenersi danneggiato a fronte dei vantaggi ricevuti dal patrocinio del legale esterno. Si conseguirebbe altrimenti un'indebita locupletazione.

Come quarto aspetto l'appellante xx evidenziava che potrebbe parlarsi di indebita corresponsione dei compensi professionali solo in mancanza della prestazione, nel caso di avvocato abilitato nei ruoli dell'ateneo o nel caso l'Avvocatura dello Stato avesse assentito a difendere l'università e/o non si fosse trovata in condizione di incompatibilità.

Non vi sarebbe quindi alcun danno e l'appellante ribadiva che per ogni controversia, in sede giurisdizionale o arbitrale, l'Università xx avrebbe trasmesso i relativi atti all'Avvocatura Distrettuale dello Stato in L'Aquila, la quale richiedeva analitica relazione istruttoria all'Ateneo, nella persona dell'incaricato esterno, che a sua volta, con l'assenso della medesima Avvocatura e in luogo di essa, rappresentava poi l'Amministrazione universitaria in giudizio, partecipando in prima persona sia alle udienze istruttorie che a quelle di discussione ed all'intera attività processuale.

Circostanze pretermesse dal giudice di primo grado, che avrebbe disatteso

anche la specifica istanza istruttoria sul punto di escussione di alcuni testi, che qui si intendeva reiterare.

Il terzo motivo di impugnazione era rubricato "• *correlativamente al motivo che precede: Errore in fatto e in diritto sulla riconosciuta sussistenza dell'elemento soggettivo nella condotta dell'appellante.*

• *Violazione ed erronea applicazione dell'art. 6 Legge 7 agosto 1990, n. 241*".

L'appellante principale richiamava alcuni punti: lo stesso sarebbe stato solo il presentatore della bozza di delibera al Consiglio di amministrazione dell'Ateneo nel 2000 dell'originario incarico professionale conferito al legale esterno; vi era il placet di regolarità amministrativa del collegio di revisione; egli aveva la funzione di segretario del c.d.a. e non funzioni decisionali; curava la direzione organizzativa dell'apparato burocratico dell'Ateneo e l'attuazione dei provvedimenti collegiali altrui; non era delegato o competente al perfezionamento della spesa; non aveva le funzioni istruttorie del responsabile del procedimento.

Pertanto, riteneva che nel caso di specie sarebbero mancanti gli elementi della responsabilità erariale e, in particolare, il nesso tra il suo comportamento e l'evento asseritamente dannoso.

Come secondo aspetto l'appellante xx evidenziava che fra le cause di esclusione della colpevolezza opererebbero un ruolo fondamentale sia il controllo preventivo sui provvedimenti da parte dell'Organo tutorio previsto dallo Statuto dell'Amministrazione universitaria (ripetesi, altamente titolato), sia orientamenti giurisprudenziali contrastanti (e le decisioni in precedenza richiamate, riguardanti proprio l'Università degli Studi "xx"). Richiamava la giurisprudenza sulla colpa grave.

Il quarto motivo d'appello era rubricato "• *Violazione ed erronea applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.*

• *Istanza istruttoria*".

Gli elementi ricognitivi in primo grado avrebbero dovuto condurre ad un accertamento del danno in concreto e non in astratto. Un corretto ragionamento giuridico, diversamente da quanto avvenuto in esito al processo di primo grado, non avrebbe pertanto potuto basarsi sull'*id quod plerumque accidit* espressamente evocato dai primi giudici o su una matrice equitativa della quale mancassero i presupposti giustificativi in punto di stretto diritto, così approdandosi alla configurazione di quella che è infine risultata un'effettiva *relevatio ab onere probandi* nei confronti dell'Autorità requirente attrice.

Come secondo aspetto si reiterava l'istanza istruttoria avente ad oggetto l'ammissione di prova testimoniale, di cui era riportato il relativo capitolo e l'indicazione dei testi.

Si chiedeva altresì d'ammettere una c.t.u. tecnico-contabile per la corretta individuazione e quantificazione del danno, nella denegata ipotesi in cui lo si ritenesse sussistente nell'*an.*

In conclusione, l'appellante principale chiedeva, in via istruttoria, di dare atto dei documenti depositati e di ammettere la prova testimoniale e di «*NEL MERITO ed in via preliminare: dichiarare l'intervenuta prescrizione estintiva del diritto al risarcimento del danno da responsabilità erariale, ex art. 1, comma 2, Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e disciplina connessa;*

in ogni altra ipotesi interpretativa: in integrale riforma della sentenza impugnata (n. xx Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione

Abruzzo), rigettare le domande formalizzate dalla Procura Regionale in primo grado, per la loro obiettiva infondatezza, esentando il Dott. xx da ogni addebito, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese e competenze del doppio grado del giudizio».

3. Avverso la sentenza n. xx della Sezione giurisdizionale Abruzzo era proposto appello incidentale anche dal dott. xx.

Secondo l'appellante incidentale i fatti oggetto di condanna sarebbero stati letti nell'ottica dell'elemento soggettivo con non giustificata severità, anche dopo che la Procura e la stessa Corte territoriale avrebbero ammesso di ritenere assente nella specie il requisito della colpa grave (e del dolo) per collocare i comportamenti scrutinati nell'inedita categoria del solo grave pregiudizio. Peraltro nella stessa sentenza impugnata vi sarebbe la soluzione anche dell'odierno problema, laddove si dava atto al ricorrente di aver dovuto agire in un quadro normativo di scarsa chiarezza i riferimento alla disciplina della competenza dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato *in subiecta materia,* di aver tuttavia perseguito costantemente gli interessi dell'Amministrazione, con frequente profitto per la stessa, con esclusione tassativa di pur residuali interessi propri o eccentrici dello stesso avvocato incaricato.

La condotta dell'appellante incidentale xx potrebbe riassumersi:

a) di aver solo pagato parcelle da altri (i due litisconsorti) liquidate;

b) di aver emesso un solo titolo di pagamento in favore dell'avvocato esterno, ma relativo all'attività di consulenza, ritenuta legittima dalla Corte stessa territoriale,

c) di aver emesso solo altri due titoli riferiti ad attività forense ma di nessun peso economico-finanziario.

Con riguardo poi all'omesso preteso mancato controllo sulla spesa nell'occasione sostenuta su iniziativa dei litisconsorti, questo parrebbe sostenersi su un'applicazione analogica dell' art. 41 c.p., per il quale non impedire un fatto costituente reato che si ha l'obbligo di impedire equivale a commetterlo, clausola di equivalenza per un istituto di stretta appartenenza al diritto penale e, specificatamente all'area del dolo, con ogni limite circa applicazioni estensive, fermo restando che nella specie comunque dell'obbligo in questione non si espliciterebbe la fonte.

In conclusione, l'appellante incidentale chiedeva di «*in totale riforma dell'impugnata sentenza, previa, occorrendo, ammissione della prova per testi in memoria articolata e in ogni caso allo stato degli atti, respingere ogni domanda formulata in danno del ricorrente, con vittoria delle spese tutte di lite*».

3. In data 4 aprile 2025 depositava le proprie conclusioni la Procura generale.

In riferimento all'appello principale proposto dal xx riteneva infondato il motivo sull'eccezione di prescrizione respinta in primo grado. Allo stesso modo osservava rispetto al secondo motivo che le censure non coglierebbero nel segno.

Se, da un lato, con la delibera approvata in data 27 giugno 2000 l'Università aveva incaricato l'avvocato xx della consulenza legale a favore dell'Università, nello specifico ambito della rappresentanza e difesa in giudizio tale provvedimento, tuttavia, non poteva ritenersi idoneo a legittimare l'affidamento all'avvocato del libero foro di ogni singolo contenzioso, dovendo ad esso necessariamente far seguito una specifica e motivata delibera volta a dar conto, di volta in volta, delle circostanze eccezionali che rendevano

necessario il conferimento dei mandati difensivi ad un professionista esterno, anziché all'Avvocatura dello Stato.

Né, nel caso di specie, si versava in situazione di conclamato conflitto d'interessi, così come vorrebbe ritenere la difesa del xx perché, ad esempio, con specifico riferimento al contenzioso concernente l'accertamento e la dichiarazione della violazione, da parte dello Stato italiano, dell'obbligo di remunerare i medici specializzandi (che in ogni caso riguardava solo una parte del contenzioso per cui si è proceduto all'affidamento dell'incarico esterno) la posizione dell'Ateneo era sostanzialmente quella volta a dimostrare una sua neutralità nella vicenda, dovendosi considerare l'Amministrazione statale l'unico soggetto legittimato a contraddire.

Ne consegue che anche in questo caso si sarebbe resa necessaria una delibera di affidamento dell'incarico volta a giustificare l'eccezionale deroga al patrocinio dell'Avvocatura.

Inoltre, dei vantaggi conseguiti dall'ateneo il giudice di primo grado ne aveva tenuto conto esercitando il potere riduttivo.

Sarebbero altresì infondati gli altri motivi d'appello, compresa la richiesta istruttoria, perché in conformità alla stessa nota dell'Avvocatura Generale più volte invocata, solo una motivata e specifica delibera da parte del C.d.A. avrebbe potuto giustificare per ciascun contenzioso l'affidamento all'avvocato del libero foro.

In relazione poi all'appello incidentale di xx, la Procura generale riteneva infondato il motivo, affermando che è ammessa la responsabilità omissiva gravemente colposa. Come accertato nella sentenza appellata, il xx xx è stato condannato per aver firmato nel periodo 2015-2017 tutti i mandati di

pagamento, omettendo ogni forma di controllo sul medesimo incombente e con ciò esponendo l'Università ad un copioso esborso di somme ingiustificate. Sul punto si era già evidenziato che solo l'adozione di specifiche delibere da parte del C.d.A. avrebbe potuto legittimare la scelta eccezionale di non avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. xx avrebbe completamente omesso la verifica dei presupposti legittimanti gli incarichi, provvedendo al rispettivo pagamento sempre a favore dello stesso beneficiario, che ormai era diventato "il consulente permanente dell'Università".

In conclusione, la Procura generale chiedeva di respingere gli appelli.

5. In data 15 aprile 2025 era depositata una memoria per l'appellante principale xx, nella quale erano puntualizzate argomentazioni in tema di prescrizione, elemento soggettivo e quantificazione del danno e reiterate le istanze istruttorie.

6. In data 15 aprile 2025 era depositata dal difensore del xx un'istanza di rinvio dell'udienza del 7 maggio 2025, che era accolta con rinvio da parte del Presidente aggiunto della Sezione all'udienza del 14 gennaio 2026.

7. In data 17 aprile 2025 depositava una memoria l'appellante incidentale xx, nella quale precisava alcune argomentazioni a sostegno dell'accoglimento dell'appello.

8. In data 20 dicembre 2025 depositava un'ulteriore memoria l'appellante xx.

9. All'udienza del 14 gennaio 2026 il difensore presente dell'appellante incidentale xx chiedeva un breve rinvio, considerata l'imminente entrata in vigore della legge n.1/2026, di cui invocava l'applicazione al giudizio in corso.

A tale richiesta si associava il difensore dell'appellante principale xx.

Pertanto, il Presidente, in accoglimento della suddetta istanza, rinviava la trattazione dei giudizi all'udienza del 24 giugno 2026.

10. Con decreto presidenziale del 7 maggio 2026, per impegni istituzionali relativi al concomitante svolgimento di evento istituzionale e per motivi di sicurezza, la discussione degli appelli era rinviata all'udienza dell'11 settembre 2026.

11. In data 20 luglio 2026 era depositata una memoria da parte dell'appellante principale xx nella quale affermava che le conclusioni depositate dalla Procura Generale non apporterebbero alcun elemento idoneo a superare le censure formulate con l'atto di appello e con la precedente memoria conclusionale, limitandosi a riproporre la medesima ricostruzione fattuale e giuridica già posta a fondamento della sentenza gravata.

Tale impostazione, tuttavia, non terrebbe conto del radicale mutamento della nuova normativa, che tipizza le ipotesi di colpa grave, per configurare la quale è necessaria una manifesta violazione di norme giuridiche caratterizzate da assoluta chiarezza.

Erano reiterate le conclusioni già formulate.

12. In data 23 luglio 2026 depositava una memoria anche l'appellante incidentale xx, con la quale illustrava l'impatto della normativa introdotta con la l. 1/2026 rispetto alla fattispecie oggetto di giudizio al fine di escludere la colpa grave.

Inoltre, era ribadita anche la presunzione di buona fede dell'organo di vertice ed era richiamata la normativa in relazione al tetto e al potere riduttivo da applicare in caso di condanna. Lo stesso concludeva per l'accoglimento del

proprio appello.

13. All'udienza dell'11 settembre 2026 i difensori presenti degli appellanti si riportavano ai propri atti.

La Procura generale nel riportarsi alle proprie conclusioni, in particolare, chiedeva di sospendere il giudizio in attesa della decisione sulle questioni di legittimità costituzionali sollevate dalle altre sezioni della Corte dei conti.

Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Nel presente giudizio innanzitutto si procede alla riunione degli appelli proposti avverso la medesima sentenza ai sensi dell'art. 184 c.g.c.

Occorre rilevare che in primo grado era convenuto anche il sig. xx, a cui era notificato il solo appello incidentale. Nei confronti di quest'ultimo la domanda attorea era respinta e sul punto la sentenza di primo grado non era impugnata. Conseguentemente, trattandosi di cause scindibili rispetto a quelle aventi ad oggetto la posizione degli odierni appellanti, ai sensi dell'art. 183 c.g.c. l'odierno giudizio d'appello può essere trattato e deciso senza integrazione del contraddittorio.

2. Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante principale censurava la decisione di primo grado per non aver accolto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la stessa iniziasse a decorrere dalla data dei pagamenti degli incarichi, identificando il fatto dannoso nella concreta modificazione patrimoniale negativa ingiusta.

E quindi era respinta la relativa eccezione perché l'invito a dedurre era stato notificato nel quinquennio decorrente dall'emissione dei mandati di

pagamento in favore del legale.

Secondo il medesimo appellante principale, invece, non sussistendo un'ipotesi di doloso occultamento, l'esordio della prescrizione dovrebbe coincidere con il giorno di cessazione dall'incarico di xx del xx, ovvero il 26 settembre 2011.

Infatti, vi sarebbero tre ragioni che deporrebbero in tal senso.

La prima relativa al fatto che lo stesso non aveva liquidato, né disposto o autorizzato alcun mandato di pagamento in favore del legale.

La seconda relativa alla circostanza che, cessando dall'incarico di xx, non aveva più alcun *munus* per intervenire a prevenire le ipotesi di danno.

La terza relativa alla procedura di spesa nell'ambito delle Università, che non vedeva coinvolto lo stesso nelle fasi di liquidazione, ordinazione e pagamento, essendo intervenuto solo nella fase precedente alle suddette liquidazioni, secondo criteri tecnici e d'opportunità. E non potrebbe attribuirsi la responsabilità impersonale per fatto di terzi. L'azione erariale sarebbe così prescritta nei suoi confronti.

Il suddetto motivo è infondato.

Ritiene questo collegio che l'esordio della prescrizione non possa che riscontrarsi quando si verifichi la diminuzione patrimoniale per l'amministrazione. Infatti, se a fronte dell'operato o dei provvedimenti illegittimi, non segue l'esborso di somme, non vi è il danno da risarcire e, quindi, non potrebbe esercitarsi l'azione di danno erariale.

Conseguentemente, è dal momento in cui il danno da potenziale diviene concreto, che può sostenersi, ai sensi dell'art. 2935 c.c. che il diritto possa essere fatto valere con inizio quindi del decorso della prescrizione.

Il danno, che deriva dall'aver posto in essere provvedimenti illegittimi o, come

nella prospettazione della Procura nel caso di specie, nell'aver conferito illegittimamente incarichi di difesa dell'amministrazione, si ha con l'esborso effettivo delle somme che avviene in un momento successivo.

Nel presente giudizio, considerato il disposto dell'art. 6 l. 1/2026 sull'applicazione delle nuove norme ai giudizi in corso, occorre far riferimento all'art. 1, comma 2, l. 20/1994, come modificato dalla l. 1/2026, secondo il quale «*Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta*».

In ogni caso come spiega la giurisprudenza:

«*la modifica relativa al dies a quo della prescrizione, in assenza di occultamento doloso, si pone in continuità con la giurisprudenza del giudice erariale (Sez. I App., sent. n. 12 del 2026; Sez. III App., sent. n. 177 del 2025), peraltro formatasi sulla scorta di un orientamento consolidato della Corte di cassazione, con riguardo alle ipotesi di danno non immediatamente evidente, che, muovendo dal disposto dell'art. 2935 c.c., secondo cui «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», ha ripetutamente affermato che, ove il danno non sia manifesto ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale, sorge «dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato» (Cass., ord. n.*

13092/2025).

Le Sezioni unite della Corte di cassazione (sent. n. 576 del 2008) hanno, peraltro, specificato che il criterio della oggettiva percepibilità non si traduce nella rilevanza della mera conoscibilità soggettiva del danneggiato, ma deve essere ancorato a due parametri obiettivi, l'uno interno e l'altro esterno al soggetto: da un lato, infatti, rileva l'ordinaria diligenza del danneggiato; mentre, dall'altro, va considerato il livello di conoscenze scientifiche dell'epoca.

Anche la costante giurisprudenza di questa Corte ha interpretato il richiamato art. 1, c. 2, in correlazione alla regola generale posta dall'art. 2935 c.c., ritenendo che, ai fini della decorrenza della prescrizione, non è sufficiente il compimento della condotta illecita, ma occorre che si realizzi un evento dannoso connotato da concretezza, attualità e conoscibilità obiettiva da parte della amministrazione danneggiata (Sez. III App., sent. n. 54 del 2025). Il momento della esteriorizzazione obiettiva del danno ingiusto costituisce, quindi, il dies a quo della prescrizione.

Solo nel momento in cui si manifesta all'esterno, infatti, il danno diviene obiettivamente percepibile e conoscibile e, pertanto, solo da tale momento è configurabile una inerzia giuridicamente rilevante, in capo al titolare del diritto, nel farlo valere (Sez. I App, sent. n. 12 del 2026; Sez. II App., sent. n. 132/2019; Sez. III App., sent. n. 20/2020).

Secondo la regola generale, quindi, il fatto dannoso non si perfeziona con la condotta posta in essere in difformità da quanto previsto dalle norme, ma nel momento in cui, verificandosi le conseguenze di quella condotta, si realizza l'eventus damni - quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico - e

si abilita il Requirente all'esercizio dell'actio damni» (Sez. III Appello, n. 64/2026).

In particolare, sul *dies a quo* da individuare nell'avvenuto depauperamento del patrimonio pubblico, già la giurisprudenza aveva affermato che:

«*orbene, le Sezioni riunite di questa Corte hanno fissato, da tempo, il principio ermeneutico secondo cui il "fatto dannoso" è costituito dal binomio condotta-evento per cui la fattispecie dannosa si perfeziona con il verificarsi di quest'ultimo" e "prima del pagamento vi è solo una situazione di danno potenziale che, proprio perché tale, può anche non attualizzarsi per vicende successive" (sentenza n.7/2000/QM).*

L'organo nomofilattico ha ritenuto, con percorso logico assolutamente coerente e conforme al tenore letterale della disposizione oltre che della ratio della medesima, che essendo l'azione di responsabilità amministrativa diretta a far valere il diritto al ristoro di un danno pubblico, essa possa essere esercitata solo a partire dal momento in cui si sostanzi in termini di esborso causalmente collegato ad un comportamento illecito (eccetto l'ipotesi, che però esula dall'odierna fattispecie, del "doloso occultamento" il quale implica altre e più articolate valutazioni, in termini di conoscenza e/o conoscibilità, in quanto richiede che il danno venga ad esteriorizzarsi mediante la "scoperta").

In tale prospettiva, le Sezioni riunite, con la sentenza n. 5/2007/QM hanno ribadito che "Nel caso di danno connesso ad erogazione di una somma di denaro, la prescrizione comincia a decorrere dall'effettivo pagamento e, pertanto, nell'ipotesi di sommatoria di pagamenti frazionati nel tempo, tutti risalenti ad un unico atto deliberativo o ad un'unica manifestazione di

volontà, è da ogni singolo pagamento che decorre il dies a quo della prescrizione". Detto orientamento, riferito all'ipotesi di illeciti erariali in cui sono contestati danni diretti, è stato esteso dall'organo nomofilattico, dopo una prima pronuncia di segno opposto (sentenza n.3/2003/QM, che aveva individuato il dies a quo nella data del passaggio in giudicato della sentenza o dell'esecutività della transazione), stante il perdurante contrasto in seno alle sezioni di appello, anche all'ipotesi di danno indiretto affermando che "il dies a quo della prescrizione dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato" (sentenza n.14/QM/2011).

Pertanto, secondo detto orientamento, condiviso, già recepito da questa sezione di appello (in terminis sentt.n.243/2017, n.160/2017, n.601/2014), è soltanto con il pagamento, in adempimento dell'obbligazione risarcitoria che il danno acquista gli indefettibili connotati della certezza e dell'attualità affinché l'azione di responsabilità possa essere esercitata» (Sez. II Appello n. 137/2022).

Pertanto, considerata la circostanza affermata nella sentenza di primo grado e non espressamente contestata, che l'invito a dedurre è stato notificato agli interessati prima della scadenza del quinquennio decorrente dall'emissione dei mandati di pagamento all'Avv. xx, la prescrizione dell'azione erariale esercitata non può ritenersi decorsa.

3. Con il secondo e il terzo motivo d'appello, l'appellante principale, fra le altre argomentazioni, ritiene censurabile la sentenza di primo grado per non aver tenuto conto di circostanze che escluderebbero la sussistenza del dolo e della colpa grave in capo allo stesso. Si afferma infatti che «*non foss'altro che*

alla stregua dell'immanente principio generale del legittimo affidamento derivante dall'opinio iuris dettata da specifici provvedimenti giurisdizionali, dalla condotta conformativa dell'esponente non sarebbe stato possibile desumere alcun elemento soggettivo annoverabile nelle categorie concettuali del dolo o della colpa grave» (pag. 20 s. atto d'appello principale).

E poi più nello specifico nel terzo motivo indica le circostanze rilevanti, tese a denotare l'assenza dell'elemento psicologico della colpa grave, quali: il fatto che l'appellante principale sarebbe stato solo il presentatore della bozza di delibera al Consiglio di amministrazione dell'Ateneo nel 2000 dell'originario incarico professionale conferito al legale esterno; vi era il placet di regolarità amministrativa del collegio di revisione; egli aveva la funzione di segretario del c.d.a. e non funzioni decisionali; curava la direzione organizzativa dell'apparato burocratico dell'Ateneo e l'attuazione dei provvedimenti collegiali altrui; non era delegato o competente al perfezionamento della spesa; non aveva le funzioni istruttorie del responsabile del procedimento.

Anche l'appellante incidentale xx contesta la sentenza di primo grado perché non sussisterebbe nel caso di specie la negligenza grave, né sarebbe richiamabile il principio proprio desumibile dall'art. 41c.p., valevole nel diritto penale e per l'area del dolo, ovvero per il quale non impedire un fatto costituente reato che si ha l'obbligo di impedire equivale a commetterlo.

Posto quanto sopra, questo collegio ritiene di accogliere gli appelli proposti, ritenendo in via assorbente, rispetto agli altri motivi formulati, assente una fattispecie connotata da colpa grave.

Sulla base dell'art. 1 l. 20/1994, come modificato dalla l. 1/2026, «*Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il*

travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità ovvero dagli atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo. La gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell'amministrazione procedente».

Ai sensi dell'art. 6 l. 1/2026 detta norma deve essere applicata ai giudizi in corso.

In ogni caso, in precedenza, come chiarito dalla giurisprudenza:

«*la colpa raggiunge il livello della gravità non per effetto del mero inadempimento di uno obbligo o della violazione di una norma, bensì quando la condotta illecita sia stata posta in essere senza quel minimo di diligenza,*

prudenza o perizia richiesta all'agente pubblico. La colpa grave, in altri termini, si sostanzia nella inosservanza degli essenziali dettami di diligenza, prudenza e delle basilari regole tecniche di una data funzione.

Secondo l'antico brocardo di Ulpiano, la colpa grave è «la massima negligenza, cioè il non intendere ciò che tutti intendono».

La colpa grave deriva dunque dall'evidente e marcata trasgressione dei doveri di servizio, che sia ex ante ravvisabile dal soggetto e riconoscibile per dovere d'ufficio e si concretizzi nell'inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto ovvero in una grave imperizia, superficialità e noncuranza, e non sussistano oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento dello specifico compito d'ufficio " (Corte dei conti, Sezioni riunite, 21 maggio 1998, n. 23/A).

Non ogni condotta censurabile integra gli estremi della colpa grave, ma solo quella connotata da precisi elementi qualificanti, i quali, non potendosi configurare un criterio generale, vanno accertati caso per caso, in relazione alle modalità del fatto, all'atteggiamento soggettivo dell'autore, al rapporto tra tale atteggiamento e l'evento lesivo (Corte Conti, Sezioni riunite, 10 giugno 1997, n. 56/A)» (Sez. III Appello, n. 31/2025).

La fattispecie deve essere valutata alla luce della normativa da ultimo introdotta ed anche valutata alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza e con la nuova normativa non confliggenti.

Ciò precisato, va premesso che la sentenza di primo grado, passata in giudicato sul punto per assenza di espressa impugnazione, ha accertato che «*L'istruttoria condotta dalla procura non ha evidenziato comportamenti dolosi dei convenuti, un coinvolgimento personale nella vicenda, né un loro*

illecito arricchimento» (pag. 18)

Ciò premesso, occorre innanzitutto evidenziare che la sentenza di primo grado afferma che:

«*il ricorso all'attività professionale del xx va comunque collocato in un contesto caratterizzato da un rilevante e vario contenzioso instaurato nei confronti dell'Università che l'Avvocatura dello Stato, per evidenti problematiche organizzative, non era in grado di fronteggiare, con il conseguente rischio di soccombenza per mancata costituzione, pur a fronte di un'istruttoria compiuta proprio dall'avvocato xx che rischiava di essere vanificata*» (pag. 18).

Già tale circostanza, data per accertata perché passata in giudicato la sentenza sul punto, non essendo stata oggetto di impugnazione, sarebbe di per sé sufficiente ad escludere l'elemento soggettivo della colpa grave in capo agli appellanti. Oltre alla considerazione che da tale circostanza si deduce l'utilità dell'attività del legale esterno, con esclusione quindi di un danno per l'ente.

A ciò, peraltro, si aggiunga che nella nota dell'Avvocatura Generale dello Stato del 9 agosto 2000 n.82416 (agli atti del giudizio di primo grado) era indicata la permanenza della rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato in favore delle Università statali e questo in base alle norme indicate, con prevalenza delle stese rispetto alle diverse previsioni dei singoli regolamenti di ateneo. Tuttavia, si indicava detta permanenza salvo la sussistenza di un conflitto con lo Stato o con le Regioni e si affermava la possibilità solo eccezionalmente di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio a un difensore del libero foro.

Posto questo, nei contenziosi riguardanti l'accertamento e la dichiarazione

della violazione, da parte dello Stato italiano, dell'obbligo di remunerare i medici specializzandi, la sussistenza del conflitto di interessi poteva non essere conclamato come sottolineato dalla Procura generale nelle proprie conclusioni, ma in ogni caso poteva dirsi che era prospettabile quanto meno un dubbio sulla sua sussistenza, posto che la posizione dell'Ateneo era sostanzialmente quella volta a dimostrare una sua neutralità nella vicenda, dovendosi considerare l'Amministrazione statale l'unico soggetto legittimato a contraddire.

Poi, in relazione alla sentenza citata dall'appellante, e riguardante l'Università di xx quella del Tar n. 154 risale al 2018, quindi non può avere l'effetto diretto rispetto all'esclusione di una colpa grave per gli incarichi conferiti prima, nel senso che nessun convincimento scriminante negli appellanti può basarsi su una sentenza successiva ai comportamenti adottati. Tuttavia, questa sentenza afferma che «*3. Del pari va respinta l'eccezione di inammissibilità del mandato conferito dall'Università a difensore del libero foro sull'assunta assenza di motivate ragioni nella delibera di incarico per derogare all'assistenza in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato. Sul punto vale richiamare la natura meramente facoltativa del patrocinio erariale per l'Università come argomentato dal Consiglio di Stato nella medesima pronuncia n. 1778/2015 innanzi richiamata secondo cui: "Alle Università Statali, invero, dopo la riforma della l. 9 maggio 1989, n. 168 sull'autonomia universitaria, non compete più la qualità di organi dello Stato, bensì quella di enti pubblici autonomi. Ne consegue che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, non opera il patrocinio obbligatorio degli artt. da 1 a 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, bensì, in virtù dell'art. 56*

r.d. 31agosto 1933, n. 1592, non abrogato dalla l. n. 168 del 1989, il patrocinio c.d. autorizzato (o facoltativo) degli art. 43 (come modificato dall'art. 11 l. 3 aprile 1979 n. 103) e 45 r.d. n. 1611 del 1933, con i limitati effetti di una tale forma di assistenza legale: esclusione della necessità del mandato e facoltà, salvo i casi di conflitto, di non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato con apposita e motivata delibera; l'inapplicabilità del foro dello Stato (art. 25 Cod. proc. civ.) e della domiciliazione presso l'Avvocatura dello Stato ai fini della notificazione di atti e provvedimenti giudiziali (art. 144 Cod. proc. civ.), previsti per le sole amministrazioni dello Stato (così Cass., SS.UU., 10 maggio 2006, n. 10700)"».

Pur non avendo efficacia scriminante per aver indotto nel dubbio gli appellanti, in ogni caso detta pronuncia denota la presenza di diversi orientamenti in fatto di rappresentanza e difesa in giudizio delle Università. Infatti, detta sentenza era in linea con quanto affermato anche dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 1778/2015, riguardante l'Università di xx.

L'assenza di colpa grave è dunque assorbente rispetto agli aspetti relativi alla violazione per non aver affidato gli incarichi in questione previa motivata delibera.

L'appellante principale xx richiamava la delibera del 27 giugno 2000, con la quale l'Università aveva incaricato l'avv. xx della consulenza legale in favore della stessa. La Procura ritiene che questa non possa ritenersi idonea a legittimare l'affidamento all'avvocato del libero foro di ogni singolo contenzioso, dovendo ad esso necessariamente far seguito una specifica e motivata delibera volta a dar conto, di volta in volta, delle circostanze eccezionali che rendevano necessario il conferimento dei mandati difensivi ad

un professionista esterno, anziché all'Avvocatura dello Stato.

Nella stessa delibera si fa però menzione dei compiti affidati all'avv. xx e fra di essi vi era, oltre al raccordo con l'Avvocatura distrettuale e generale dello Stato, anche la «*redazione di diffide esposti, ricorsi, memorie e quant'altro necessario alla Direzione generale in materia civile, amministrativa e tributaria; assistenza del xx in procedimenti dinanzi alla Camera del Lavoro*».

Se ne può ricavare dal contesto della delibera la scelta di affidare il contenzioso all'avv. xx.

La condotta degli appellanti xx e xx, dunque, non è espressione di una grave negligenza, come indicato nella sentenza di primo grado e al contempo non è espressione di negligenza inescusabile, di macroscopica violazione delle norme o di una sprezzante trascuratezza dei propri doveri.

Posto quanto sopra in termini di assenza di colpa grave, deve evidenziarsi anche l'assenza del danno, nella misura in cui nel passaggio già richiamato dalla sentenza di primo grado ha accertato che vi era un contesto caratterizzato da un rilevante e vario contenzioso instaurato nei confronti dell'Università che l'Avvocatura dello Stato, per evidenti problematiche organizzative, non era in grado di fronteggiare, con il conseguente rischio di soccombenza per mancata costituzione.

A fronte di detto accertamento, se ne deduce l'utilità della prestazione del legale incaricato di cui ha beneficiato l'Università. Poteva infatti risultare danno erariale per l'Università il pagamento delle parcelle, nella misura in cui lo svolgimento degli incarichi di difesa in giudizio fossero stati svolti dall'Avvocatura e senza oneri a carico dell'amministrazione.

In tal caso avremmo avuto un esborso non dovuto, a fronte della medesima

prestazione fruibile gratuitamente. Ma, se come afferma la stessa sentenza di primo grado è dimostrato che poteva esservi il rischio di soccombenza perché l'Avvocatura dello Stato non era in grado di fronteggiare i contenziosi, deve evidenziarsi l'utilità della prestazione resa e la conseguente assenza di danno.

4. In conclusione, gli appelli sono accolti per i motivi sopra illustrati, con assorbimento di ogni altra questione, con riforma della sentenza impugnata.

Agli appellanti sono liquidate le spese, poste a carico dell'Università di xx, ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., tenendo conto del valore della causa e della riduzione del 50% ex art. 4, per entrambi i gradi di giudizio, nella misura di € 3788,50 (primo grado) ed € 2756,50 (secondo grado), oltre il 15% per spese generali, in favore del xx, di € 3788,50 (primo grado) ed € 3827,50 (secondo grado), oltre il 15%per spese generali, in favore del xx.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, riuniti l'appello principale di xx e l'appello incidentale di xx, definitivamente pronunciando così decide:

- accoglie i riuniti appelli e liquida le spese, poste a carico dell'Università di xx, nella misura di € 3.788,50 (primo grado) ed € 2.756,50 (secondo grado), oltre il 15% per spese generali, in favore di xx e di € 3.788,50 (primo grado) ed € 3.827,50 (secondo grado), oltre il 15 % per spese generali in favore di xx.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 11 settembre 2026.

L'Estensore	Il Presidente
Carola Corrado	*Tammaro Maiello*
(firma digitale)	(firma digitale)

DECRETO

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003,

dispone

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, a tutela delle parti private.

Il Presidente

Tammaro Maiello

"F.to digitalmente"

Depositata in Segreteria il 18/09/2026

Il Dirigente

"F.to digitalmente"

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e del suo dante causa.

Roma, lì 18/09/2026

Il Dirigente

"F.to digitalmente"